

Regolamento Sociale

Il funzionamento tecnico-amministrativo della Cooperativa è retto oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, da questo Regolamento che vincola tutti i Soci.

Art. 1 – Scopo e oggetto della Cooperativa

Scopo della Cooperativa è quello di:

- permettere ad ogni cittadino, famiglia o impresa che diventi socio cooperatore di crearsi un proprio impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili tramite l'acquisizione di quote di capitale sociale equiparate a quote degli impianti di produzione, 100% rinnovabile, posseduti dalla cooperativa;
- permettere ai soci cooperatori di vedere ridotto o azzerato l'esborso per la bolletta elettrica e/o energetica.

Questo obiettivo è perseguito attraverso l'acquisizione e la gestione di più impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o di altre fonti di produzione di energia da fonti 100% rinnovabili.

Art. 2 – Ammissione e quote

Solo chi è intestatario di un'utenza elettrica o energetica può diventare Socio cooperatore della Cooperativa.

Gli impianti di proprietà della cooperativa, all'atto della loro acquisizione, vengono suddivisi in quote.

Ogni quota degli impianti della cooperativa equivale ad una partecipazione costituita da 1 azione del valore di 500,00 €.

Ogni Socio può acquistare un numero massimo di quote definito dal consiglio di amministrazione in fase di accettazione della domanda di ammissione.

L'acquisto di quote di un impianto da parte di un socio fa acquisire al socio stesso, per il numero di quote acquisite, l'appartenenza al gruppo rappresentativo dell'impianto prescelto e dà diritto al socio di beneficiare dei relativi risultati economici conseguiti che verranno determinati in sede di bilancio dall'Organo Amministrativo della cooperativa.

Ogni socio potrà pertanto appartenere contemporaneamente a più gruppi in relazione al numero di impianti e di quote che sono state sottoscritte.

Non è consentito al socio il recesso parziale ma è sempre possibile trasferire le proprie quote ad altro socio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote possono anche essere cointestate.

Tutti i soggetti che aderiranno alla cooperativa entro il termine del 31/12/2015 si considerano soci fondatori e potranno essere soci anche senza essere intestatari di utenza elettrica o energetica.

Art. 3 – Ammissione dei soci

La domanda di ammissione deve essere formulata, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Consiglio di Amministrazione, principalmente utilizzando l'apposita procedura prevista sulla piattaforma web predisposta dalla cooperativa, raggiungibile tramite il sito web della società, attraverso il quale l'aspirante socio potrà trasmettere alla cooperativa i documenti necessari e potrà visionare l'offerta delle quote degli impianti di produzione di energia da fonti 100% rinnovabili, disponibili.

Solo dopo aver verificato la conformità della documentazione ricevuta ed accertati i requisiti di

ammissibilità del nuovo socio, il Consiglio di Amministrazione comunicherà allo stesso l'ammissione a socio della cooperativa, le credenziali di accesso al sito della cooperativa ed il termine massimo entro cui effettuare l'acquisto di almeno una quota sociale.

Solo dopo aver ricevuto tali credenziali di accesso il socio cooperatore potrà comporre il suo impianto virtuale ordinando una o più quote di uno o più impianti disponibili, nel limite massimo di quote sociali acquistabili comunicatogli.

Alla ricezione dell'ordine delle quote di impianto la cooperativa segnalerà al futuro socio i riferimenti bancari per effettuare il versamento dell'importo dovuto.

Trascorso il termine, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, dall'ordine delle quote senza riscontro alcuno del pagamento verrà ritenuta nulla la richiesta di quote e le quote prenotate verranno rese disponibili sulla piattaforma web della cooperativa.

Solo nel momento in cui la cooperativa contabilizzerà il pagamento si perfezionerà il processo di ammissione del socio con annotazione sul libro soci.

Il socio potrà liberamente ed autonomamente procedere alla richiesta di acquisto/sottoscrizione di nuove quote, nel limite comunicatogli in sede di prima ammissione, tramite la piattaforma web.

Nel caso il socio intendesse sottoscrivere ulteriori quote, oltre il limite già comunicatogli, dovrà fare richiesta al Consiglio di Amministrazione di valutare le modificate necessità di copertura del proprio fabbisogno energetico.

Decorso il termine massimo stabilito per l'acquisto di almeno 1 quota sociale senza l'effettuazione da parte del socio di almeno una sottoscrizione e pagamento, l'ammissione dello stesso verrà revocata.

Rimane aperta la possibilità di ripresentare successivamente una nuova domanda di ammissione.

Art. 4 – Trasferimento delle quote a famigliari o terzi.

Le quote sono liberamente cedibili a famigliari e affini entro il secondo grado, previa comunicazione alla cooperativa, che verificati i requisiti del cessionario provvederà alla gestione del trasferimento in piattaforma elettronica.

Le quote sono cedibili a terzi previo gradimento, ovvero ammissione a socio, da parte della cooperativa del cessionario presentato dal socio cedente.

La cooperativa gestirà in piattaforma il meccanismo di reso da parte del socio e il meccanismo di acquisizione del socio entrante.

Art. 5 – Cessione delle quote tramite piattaforma elettronica.

Il socio può liberamente ed autonomamente procedere alla richiesta di cessione totale o parziale delle quote tramite utilizzo della piattaforma informatica.

La cooperativa si adopera costantemente per monitorare eventuali richieste di cessione delle quote e si impegna a renderle disponibili in piattaforma ai soci che ne abbiano eventualmente già fatto oggetto di prenotazione o a renderle comunque disponibili ai futuri soci.

Nel caso di cessione parziale o totale la cooperativa soddisferà, in ordine cronologico di ricezione le richieste di quanti avranno eventualmente già prenotato quote dell'impianto oggetto di cessione, provvederà ad incassare dal sottoscrittore l'importo corrispondente e provvederà a sua volta a corrispondere al cedente il corrispettivo delle quote rese.

Resta inteso che, dal momento in cui la cooperativa comunica al socio cedente la conferma di ricezione della richiesta di cessione, la cooperativa entra nella piena disponibilità delle quote, dovendo adoperarsi per ricollocarle tramite la piattaforma informatica ai nuovi soci.

Le cessioni di quote avvengono sempre al prezzo del valore nominale della singola quota ovvero 500,00 Euro cadauna.

Art. 6 - Diritti dei soci.

Il socio ha diritto:

- a partecipare alla vita sociale e ad esprimere le proprie posizioni ed i propri convincimenti attraverso le occasioni sociali quali assemblee, riunioni ecc.;
- ad essere eleggibile negli organi sociali della Società Cooperativa;
- ad usufruire dei servizi offerti dalla Società Cooperativa;
- ad usufruire di tutte quelle particolari provvidenze predisposte a favore dei Soci. Tali provvidenze oltre che dallo Statuto possono essere stabilite dalla volontà assembleare mediante destinazione di appositi fondi.

Art. 7 - Doveri dei soci.

I doveri del socio sono:

- operare in conformità allo Statuto, al presente Regolamento e a quanto regolarmente deliberato dagli Organi Sociali della Società Cooperativa;
- favorire ogni attività di verifica, iniziale e/o periodica, delle condizioni necessarie alla sussistenza del rapporto sociale in funzione di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Art. 8 – Vendita dell’energia prodotta dagli impianti della cooperativa

- L’energia elettrica prodotta dagli impianti sarà ceduta al GSE, ad altro operatore (grossista) o ai Soci in base alla convenienza economica.

Art. 9 – Conto Energia

La Cooperativa, una volta divenuta proprietaria dell’impianto, fotovoltaico, idroelettrico o comunque 100% rinnovabile, riceverà dallo Stato gli eventuali incentivi previsti dalla legge.

Art. 10 - Contratto di fornitura energetica

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni per la fornitura di energia elettrica o energetica ai Soci, ovvero individua sul mercato l’operatore che fornisca le migliori condizioni economiche ai Soci.

Tale individuazione sarà oggetto di valutazione annuale per garantire il mantenimento ai soci delle migliori condizioni economiche possibili.

Ad eccezione dei soci fondatori e dei soci sovventori, tutti i soci devono sottoscrivere con la Cooperativa, o eventualmente con l’operatore individuato dalla Cooperativa, un contratto di fornitura di energia elettrica o energetica pari al proprio fabbisogno.

Art. 11 - Fatturazione dei consumi

La Cooperativa fatturerà, in proprio o per mezzo di terzi, i consumi effettuati dai Soci, anche nel caso in cui la fornitura di energia elettrica venga effettuata da un operatore terzo convenzionato.

L’importo delle fatture per la fornitura di energia elettrica potrà essere compensato con gli eventuali debiti che la Cooperativa potrà avere nei confronti del Socio.

Art. 12 - Spese di gestione

Concorreranno alla formazione del Risultato di Gestione della Cooperativa tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla stessa nonché tutti i ricavi provenienti dalla gestione.

Art. 13 - Gestione amministrativa

La Cooperativa per quanto riguarda la gestione amministrativa potrà dotarsi di uffici propri ed assumere personale da impiegare a tale scopo.

Nel caso in cui il personale da assumersi sarà inquadrato come socio, si potranno attivare sia contratti di lavoro subordinato che autonomo.

Nel caso di contratti di lavoro subordinato si farà riferimento al CCNL Commercio. Il lavoro verrà svolto nell'osservanza dell'organizzazione aziendale e delle indicazioni dettate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, potrà altresì decidere di affidare la gestione contabile, amministrativa e fiscale ad altro soggetto che opererà con struttura propria e che addebiterà tali costi alla Cooperativa.

Art. 14 – Modalità di attribuzione dei Ristorni ai Soci

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione ai Soci degli eventuali utili derivanti dall'attività mutualistica, secondo quanto previsto da apposito Regolamento.

Art. 15 - Foro competente

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente Regolamento saranno di esclusiva competenza del foro di Torino.

Art. 16 - Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 08/10/2015, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.